

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA

RICORSO

per LUCREZIA COMINELLI (c.f. CMNLRZ78H55D612J),
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea
Pettini (c.f. PTTNDR58T26E291N) e Pietro Rizzo (c.f.
RZZPTR71T29D612Z) ed elettivamente domiciliata presso il loro
studio in Firenze, via Luca Landucci n. 17, come da mandato in
calce al presente atto e che indica quali recapiti ove inviare tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura in numero fax
055/677213 e gli indirizzi PEC:

andreapettini@pec.ordineavvocatifirenze.it

pietrorizzo@pec.ordineavvocatifirenze.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLA UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA nella persona del Ministro pro tempore in carica

per l'annullamento

della Graduatoria di merito per la Regione Toscana del concorso
indetto con DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso
A019 – Filosofia e Storia approvata dall'USR per la Toscana con
D.D.G. n. 366 del 6.8.2019 nonché di tutti gli atti presupposti,
connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione di
Valutazione dei titoli ed in particolare il n. 52 dell'1.8.2019 e, per

quanto occorrer possa, la graduatoria approvata con D.D.G. n. 304 del 5.7.2019.

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione intimata ad attribuire alla ricorrente il corretto punteggio per i titoli posseduti, con tutte le relative conseguenze;

FATTO

- La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con DDG 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A019 – regione TOSCANA - per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente (doc .1).
- All'esito delle prove concorsuali la ricorrente è risultata idonea ed inserita nella graduatoria per la regione Toscana approvata con D.D.G. n. 304 del 5.7.2019 alla posizione **numero 21** con un punteggio totale di 85,6 punti, di cui 40 punti per la prova orale (il punteggio massimo previsto) ed un punteggio di 45,6 per i titoli (doc.2).
- Il punteggio per i titoli – che è oggetto del presente ricorso – è stato attribuito alla ricorrente sulla base di quanto previsto dalla Tabella A *“Tabella di ripartizione del punteggio per titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia primaria, secondaria di I e II , nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo*

400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”

allegato al bando di concorso (doc.3).

- Dal momento che il punteggio dei titoli attribuito alla ricorrente risultava inferiore a quello che quest'ultima riteneva e ritiene di dover conseguire in applicazione della Tabella sopra ricordata, la stessa presentava reclamo in data 9.7.2019 (doc. 4).
- Essa, in particolare, segnalava che una corretta valutazione dei titoli posseduti le dovrebbe garantire un punteggio superiore a 60, e considerato che in base al bando il punteggio massimo attribuibile ai titoli era 60, essa avrebbe dovuto conseguire tale massimo punteggio. Tale punteggio, sommato al voto della prova orale (40 punti), avrebbe assicurato alla ricorrente un punteggio complessivo di 100 che le avrebbe consentito di posizionarsi ai primissimi posti in graduatoria, avendo anche i presupposti per godere di un diritto di precedenza, avendo essa due figli.
- Con D.D.G. n. 366 del 6.8.2019 veniva approvata e pubblicata una nuova graduatoria, in sostituzione della precedente, corretta alla luce dei reclami intervenuti e di alcune pronunce cautelari del Giudice Amministrativo (doc. 5), nella quale la ricorrente si trova retrocessa al posto n. 49. Mentre infatti numerosi punteggi sono stati modificati, anche in maniera sostanziale, il suo è rimasto inalterato.
- Al fine di comprendere come i suoi titoli fossero stati valutati, la ricorrente ha presentato istanza di accesso all'Amministrazione,

ed a seguito di ciò le sono state fornite sia la scheda di valutazione originaria (doc. 6) che il verbale della riunione nel corso della quale sono stati esaminati i reclami presentati avverso la graduatoria approvata con D.D.G. n. n. 304 del 5.7.2019 (doc. 7).

- Dall'esame di tale materiale è emerso che il punteggio attribuito alla ricorrente è gravemente erroneo, il che impone la presente impugnazione.

- Il presente ricorso viene notificato, nella sua qualità di contro interessato, al prof. Andrea Facciolongo, che occupa il posto n. 41 della graduatoria impugnata. Si tratta, infatti, dell'unico soggetto che precede la ricorrente di cui ad oggi si conosce il recapito. Questa difesa ha chiesto all'Amministrazione intimata il recapito anche di altri soggetti inclusi nella graduatoria, e segnatamente di coloro che precedono immediatamente la ricorrente e di coloro che occupano i primi due posti (doc. 9). Ad oggi tale richiesta è rimasta priva di riscontro. Ci riserviamo pertanto di procedere ad ulteriori notifiche allorché tale richiesta verrà evasa.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE DI RITO: QUANTO ALLA GIURISDIZIONE.

- Si fa preliminarmente presente, a scanso di eventuali pretestuose eccezioni avversarie, che la giurisdizione relativamente al presente giudizio appartiene senza dubbio al TAR. Infatti la procedura relativa

alla formazione della graduatoria ha natura concorsuale, essendovi presente tanto una presentazione della domanda quanto una valutazione dei candidati (per titoli ed esame), in relazione alla quale il soggetto interessato è titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo (Cass. SU. 21198/2017).

- Quanto sopra premesso, gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

**VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
CONTENUTI NELLA TABELLA A ALLEGATA AL DCRETO
15.12.2017 COME RICHIAMATO DAL BANDO DI CONCORSO.
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRORE DI
MOTIVAZIONE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO
DEI FATTI; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI.
CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA.**

- La valutazione dei titoli ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di cui si discute in questa sede deve essere effettuata, secondo l'art. 10 del bando (doc. 8), in base ai parametri indicati nella tabella A depositata quale doc. 3. (recante *"Tabella di ripartizione del punteggio per titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia primaria, secondaria di I e II , nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi*

dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297").

- **Nel caso di specie la Tabella prevede punteggi fissi in relazione ai quali l'Amministrazione non gode di alcuna discrezionalità nella loro attribuzione.**

- Per quel che qui più interessa, in base ai documenti agli atti risulta che alla ricorrente sono stati riconosciuti i seguenti punteggi:

A.1.1 per l'abilitazione specifica (15);

B.5.2. per Dottorato di ricerca (15);

B.5.4. per Attività di ricerca scientifica sulla base di assegno di ricerca (6);

C1.1. per ciascun libro o parte di libro (3);

C.1.2. per ciascun articolo (3);

D.1.1. Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso (2);

D.1.2. Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso ($0,80 \times 2 = 1,6$)

- Tali punteggi sono tutti corretti. **Ciò che però contesta la ricorrente è la mancata attribuzione del punteggio previsto dal punto A.1.2 della Tabella.** Infatti essa, come ha indicato nella domanda di partecipazione ed ha poi ribadito in sede di reclamo, ha conseguito l'abilitazione specifica di cui al punto A.1.1 **attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, avendola conseguita con TFA**

nell'a.s. 2012/2013. A fronte di ciò, in base al punto A.1.2 della Tabella, avrebbero dovuto esserle riconosciuti **n. 19 punti aggiuntivi**, che invece le mancano. Con tale punteggio aggiuntivo la ricorrente otterrebbe 60 punti per i titoli (il suo punteggio sarebbe addirittura superiore, ma 60 è il punteggio massimo riconoscibile), che sommati ai 40 della prova orale la porterebbe a conseguire il punteggio massimo pari a 100 e quindi uno dei primi tre posti in graduatoria (solo i primi due soggetti hanno infatti un tale punteggio).

- Riguardo ai 19 punti di cui sopra, previsti dal punto A.1.2 della Tabella, la Commissione in un primo momento ritenne di non attribuirli ove si fosse trattato del medesimo titolo valutato al punto A.1.1. Successivamente però, al momento dell'esame dei reclami (ovvero alla seduta dell'1.8.2019), la Commissione dette atto che, *re melius perpensa*, ed anche alla luce delle indicazioni ricevute dal Ministero, avrebbe optato per la soluzione opposta, per cui avrebbe attribuito il punteggio aggiuntivo anche laddove il titolo di cui ai punti A.1.1 e A.1.2 fosse stato il medesimo. Questo è quanto si legge nel verbale n. 52 della Commissione (doc. 7):

“Il presidente propone preliminarmente di esaminare la questione della mancata attribuzione del punteggio previsto al punto A.1.2 della Tabella A dei titoli valutabili allegata al DDG 85/18. Tale punto prevede che – in aggiunta al punteggio ricavato dalla votazione ottenuta con l'abilitazione specifica utilizzata per l'ammissione al

concorso – sia attribuito un punteggio aggiuntivo fisso per “l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero” ai sensi di quanto previsto da disposizioni legislative elencate nella citata Tabella.

Il presidente fa presente che in sede di prima valutazione è stato inteso questo punto nel senso di attribuire il punteggio A.1.2 soltanto ai concorrenti che avessero dichiarato tali abilitazioni in aggiunta a quelle già utilizzate come titoli di accesso. Successivi approfondimenti svolti dal presidente, anche alla luce di FAQ pubblicate dallo stesso Ministero, hanno chiarito che il punteggio aggiuntivo fisso si attribuisce in ogni caso a chi disponga di abilitazione o specializzazione purché acquisita appunto attraverso un percorso che prevedeva l’accesso attraverso una procedura selettiva, quindi: SSIS, TFA, COBASLID, TFA Sostegno e analoghi percorsi ma non PAS o analoghi.

IN CONSEGUENZA DI CIO’, IL PRESIDENTE PROPONE DI APPORTARE LA CORREZIONE DEL PUNTEGGIO AI CANDIDATI CHE HANNO SEGNALATO QUESTA INCONGRUENZA NEL PUNTEGGIO ATTRAVERSO IL PROPRIO RECLAMO MA ANCHE, IN AUTOTUTELA ED AL FINE DI EVITARE SUCCESSIVI CONTENZIOSI, A QUEI CANDIDATI CHE, PUR NON AVENDO PRESENTATO RECLAMO, PATISCONO

**COMUNQUE LA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
IN QUESTIONE**.

- Alla luce di ciò alla ricorrente avrebbe senza dubbio essere attribuito detto punteggio aggiuntivo, tanto più che essa – come visto in precedenza – in sede di reclamo aveva segnalato la mancanza di tale punteggio (cfr. doc. 4).
- Solo un errore materiale può aver fatto sì che alla ricorrente tale punteggio non sia stato attribuito, posto che essa ha ottenuto l’abilitazione, con il massimo voto (100/100), dopo aver seguito un TFA e ciò lo aveva segnalato fin dalla domanda di partecipazione.
- A quel che è dato ricostruire dai documenti agli atti, la Commissione non ha esaminato, o quantomeno ha mal interpretato l’istanza di riesame della ricorrente. Infatti tale istanza non rientra tra quelle esaminate nella seduta dell’1.8.2019, anche se è indubbio che fosse giunta a destinazione dal momento che la Commissione la cita alla fine del verbale, laddove si legge quanto segue: *“Infine, il presidente informa che sono stati inviati anche due reclami – dei candidati Cominelli Lucrezia e Gallo Stefano – relativi alle preferenze attribuite nella graduatoria per i quali la commissione non ha competenza”*.
- **In realtà il reclamo della ricorrente investiva anche e soprattutto il punteggio assegnato ai titoli, per cui deve ritenersi che vi sia stato un errore nell’esame del reclamo stesso.**

- In ogni caso la questione è irrilevante in quanto **la Commissione affermava di voler attribuire il punteggio a prescindere dall'avvenuta presentazione del reclamo. Per cui avrebbe comunque dovuto attribuire il punteggio alla ricorrente.**

- Dal momento che il punteggio è senza dubbio dovuto e non vi sono margini di discrezionalità né nell'an né nel quantum, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia, in aggiunta all'annullamento della graduatoria in parte qua, condannare l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente il punteggio rivendicato, con tutte le relative conseguenze.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale effetto di legge e voglia altresì condannare l'Amministrazione intimata a riconoscere alla ricorrente 60 punti per i titoli posseduti nella graduatoria di merito, classe di concorso A019 per la regione Toscana, del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018.

Con vittoria delle spese di lite.

Si depositano i seguenti documenti: 1) Domanda di partecipazione della ricorrente, 2) Graduatoria approvata con DDG 304 del 5.7.2019; 3) Tabella valutazione titoli; 4) Reclamo della ricorrente 9.7.2019; 5) DDG 366 del 6.8.2019 (provvedimento impugnato); 6) Scheda valutazione titoli della ricorrente; 7) Verbale della

Commissione Giudicatrice n. 52 dell'1.8.2019; 8) DDG 85
dell'1.2.2018; 9) Nota avv. Pettini 8.10.2019.

Firenze, 16.10.2019

F.to Avv. Andrea Pettini

F.to Avv. Pietro Rizzo

sr/tarp.pub.imp/cominelli